



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

Deliberazione del Consiglio n. 35/2021 del 19/02/2021 - Verbale n. 50.

Oggetto: Nota a ratifica avente oggetto: Legge 194 e Consultori Familiari delle Marche – Approfondimento Prot. n. 370/21 del 1 febbraio 2021 – Punto n. 15 dell’O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 19/02/2021, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	P
Vice Presidente	Di Prodi Marika	P
Segretario	Bertini Letizia	P
Tesoriere	Mandorlini Lucia	P
Consigliere	Concetti Sara	P
Consigliere	Ferraro Giuseppa	P
Consigliere	Fusaro Raffaella	P
Consigliere	Sampaolesi Samantha	P

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;

VISTO l’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;

RITENUTO di dover ratificare la nota Prot. N. 370/21 del 01/02/2021 inviata alla Regione Marche, condivisa con tutte le Consigliere e sollecitata, inerente la L. 194 e Consultori Familiari nelle Marche – con la quale è stato richiesto un approfondimento circa *“la presenza di consultori pubblici, che sappiamo essere depauperati di figure professionali sociali e sanitarie che ne impediscono il reale funzionamento, riteniamo urgentissima una ricognizione ed una conseguente azione a livello regionale”*, la quale comunicazione viene allegata al presente verbale;



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

DELIBERA

Con voti favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

All'unanimità: X

1. di approvare la ratifica dell'invio della nota Prot. N. 370/21 del 01/02/2021, come in premessa specificato, la quale viene allegata alla presente delibera.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione è composta di n. 2 pagine.

f.to Il Segretario (Letizia Bertini)

f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.

Prot. n. 370/21

VIA PEC

Ancona, 1 febbraio 2021

Francesco ACQUAROLI - Presidente

Dino LATINI - Presidente Consiglio regionale

Filippo SALTAMARTINI - Assessore Sanità

Giorgia LATINI - Assessora Pari Opportunità

REGIONE MARCHE

Oggetto: Legge 194 e Consultori Familiari delle Marche – Approfondimento

Come Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali delle Marche abbiamo preso atto delle dichiarazioni pubbliche, inerenti la legge 194/1978 e la sua concreta applicazione, da parte di alcuni consiglieri regionali.

Molte sono state le sollecitazioni giunte all'attenzione di questo Ordine, affinché in rappresentanza di 1200 professionisti/e, impegnati/e a tutto campo sul versante socio sanitario, giungessero all'attenzione dei decisori politici le nostre riflessioni in merito, per fornire un contributo specifico su un tema che tocca la sfera dei diritti sociali e della tutela della salute, in piena adesione al nostro Codice Deontologico che, all'art. 7 così afferma: “*L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione*”.

La legge n. 194 del 1978 è una legge dello Stato e come tale ne va garantito il rispetto e l'applicazione.

Con essa si dichiara che “l’interruzione volontaria della gravidanza, non è mezzo per il controllo delle nascite” e che “lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.

Il Consultorio Familiare, istituito con Legge 29 luglio 1975, n. 405, è un servizio territoriale multiprofessionale rivolto alla comunità e orientato alla prevenzione e alla tutela della salute e della qualità della vita delle donne, dei soggetti in età evolutiva, dei giovani, delle coppie e delle famiglie. Gli interventi sono rivolti alla promozione della salute e alla prevenzione, al sostegno ed alla cura e rispondono ai criteri della globalità e della multidimensionalità. Tra i suoi scopi: *“a) l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso”*.¹

Riveste, pertanto, uno snodo centrale in quanto offre alla donna la possibilità di avere la certificazione prevista per interrompere una gravidanza non voluta. Tale certificazione non rappresenta l'inizio del percorso, ma il suo eventuale epilogo finale. Infatti all'art. 2 comma d) della suddetta legge si evidenzia il ruolo dei consultori familiari pubblici che contribuiscono, *tra le altre importanti funzioni, a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza, informandola su tutte le possibili alternative.*

Richiami alla riqualificazione e al potenziamento dei Consulenti Pubblici sono presenti anche nei nuovi L.E.A., D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nel Piano Nazionale Fertilità, nel IV Piano nazionale infanzia e adolescenza e nell'Atto di indirizzo per il 2017 e il 2018 del Ministero della Salute che ha riconosciuto l'esigenza di una riqualificazione e un potenziamento dei C.F.

In particolare, i Livelli Essenziali di Assistenza 2017 all'art. 24 – *assistenza socio sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie* – declinano una serie di interventi, tra i quali, l'educazione e la consulenza per la maternità e paternità responsabile, la somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; la consulenza preconcezionale; la tutela della salute della donna. Si prevede che l'assistenza sia integrata con interventi sociali in relazione al bisogno socio-assistenziale emerso dalla valutazione e che i percorsi assistenziali prevedano l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria ed all'area dei servizi sociali.

Il clima di accoglienza, neutralità e segretezza, all'interno dei consultori e dei servizi sociali, consente alla donna di essere accompagnata e sostenuta sulle scelte che deciderà di fare con una maggiore consapevolezza.

